

Deliberazione della Giunta Comunale n. 01 del 11 Gennaio 2017

Oggetto : Proroga della di convenzione per utilizzo dipendente Casel Luigi presso Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Con decorrenza 01.10.2013 il Sig. Casel Luigi, nell'ambito dei processi di ricollocazione del personale ex Comunità Montane di cui alla L.R. 11/2012, è stato assunto nell'organico del Comune di Mattie con inquadramento categoria giuridica D1 ed economica D4;
- Alla data del 31/12/2015, il dipendente prestava servizio in convenzione presso la Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone per un tempo di lavoro pari a 12 ore;
- Con atto della Giunta Comunale n. 51 del 29 dicembre 2015 la convenzione è stata rinnovata alle stesse condizioni fino al 31 marzo 2016;
- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 16 marzo 2016 la convenzione è stata ulteriormente rinnovata fino al 30 giugno 2016;
- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 15 giugno 2016 la convenzione è stata ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2016;
- La Comunità Montana, a causa del prolungamento delle procedure di liquidazione, ha prodotto in data 12/12/2016 prot.692, opportuna richiesta di poter continuare ad utilizzare il dipendente CASEL Luigi categoria Giuridica D.1 e economica D4, per il periodo compreso tra il 01/01/2017 e il 30/06/2017 per dodici ore settimanali dell'orario d'obbligo contrattuale;
- Il Comune di Mattie, tenuto conto delle necessità d'ufficio, ritiene di confermare la disponibilità a concedere il dipendente per il numero di ore settimanali richiesto dalla Comunità Montana;

Dato atto che l'utilizzo del predetto personale è stato richiesto ai sensi del disposto dell' art. 14 del C.C.N.L. del 22.01.2004, che prevede , *“al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, la possibilità per gli enti locali di utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato ad altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza.....”*, e previa stipula di convenzione tra i due Enti;

Dato atto altresì che secondo la prevalente giurisprudenza della Corte dei Conti l'utilizzo di dipendente di altro Ente tramite l'istituto dell'art. 14 C.C.N.L. del 22.01.2004 è escluso dall'applicazione delle limitazioni del 50% della spesa 2009 per assunzioni flessibili previste dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, così come integrato dall'art. 4, comma 102, della L. n. 283/2011 (così la Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo Lazio Del. N. 33/2012 – Sezione Regionale Liguria Del. N. 7/2012 – Sezione Regione Toscana Del. N. 06/2012);

Accertato il rispetto dei vincoli normativi vigenti in materia di spese del personale;

Atteso che, acquisita la disponibilità del dipendente richiesto, si è convenuto tra gli Enti un testo di accordo disciplinante i reciproci rapporti in funzione dell'utilizzo parziale , giusto quanto prevede l'art. 14 del CCNL citato;

Vista la allegata bozza di accordo convenzionale tra gli Enti interessati ;

Ritenuta propria la competenza in quanto la convenzione non prevede la gestione in comune di un servizio ma solo l'utilizzo in comune di un dipendente ed è riferita all'organizzazione e alla gestione del personale, materia tipicamente di competenza dell'organo esecutivo;

Vista la comunicazione della Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone, che si allega alla presente per farne parte integrante, con la quale viene richiesta la proroga della convenzione per un periodo di 6 mesi e quindi dal 1 gennaio al 30 giugno 2017, alle stesse condizioni di cui alla convenzione precedente;

Acquisiti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. n. 267/2000, così come modificato dal D.L. n. 174/2012 e in merito:

- alla regolarità tecnica dal responsabile dell'area amministrativa;
- alla regolarità contabile dal responsabile del servizio finanziario;

Ritenuto pertanto, opportuno provvedere in merito;

Visto il T.U.E.L. n. 267/2000 e il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa al presente dispositivo e richiamate a farne parte integrante e sostanziale:

1. Di approvare la proroga della convenzione per l'utilizzo da parte della Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone di personale dipendente del Comune di Mattie, ai sensi dell'articolo 14 del CCNL del Comparto Regioni/Autonomie locali stipulato in data 22.1.2004 e che viene allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che l'utilizzo avrà validità per il periodo dal 1 gennaio al 30 giugno 2017, e che il dipendente, all'interno delle 36 ore del lavoro d'obbligo, presterà la propria attività :
per il periodo dal 1 gennaio 2017 al 30 giugno 2017;
 - o presso la Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone per 12 ore settimanali da effettuarsi nelle giornate del Martedì e del Giovedì;
 - o presso il Comune di Mattie per 24 ore settimanali da effettuarsi nei rimanenti giorni lavorativi della settimana;
3. Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione sopracitata.
4. Di dichiarare, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000, la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata distinta votazione unanime favorevole resa in forma palese per alzata di mano .